



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione CC / 28 seduta del 25-09-2025 alle ore 17:30

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 81,
COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M.I.**

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano		Pres. – Ass.
ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	CONSIGLIERE	Presente
ROBERTO FUGGINI	CONSIGLIERE	Presente
DAVIDE RABUFFI	CONSIGLIERE	Assente
SIMONA LEONI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO BALDINI	CONSIGLIERE	Presente
CECILIA BARATTINI	CONSIGLIERE	Presente
DARIO EMANUELLI	CONSIGLIERE	Presente
CESARE CODEVICO	CONSIGLIERE	Presente
GRAZIELLA INVERNIZZI	CONSIGLIERE	Presente
MARGHERITA PICCININI	CONSIGLIERE	Assente
ALBERTO POZZATI	CONSIGLIERE	Assente
PATRIZIA PIRRONE	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Salvatrice Bellomo.

Il SINDACO Ing. ROBERTO ZUCCA - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M.I.

Il Sindaco Illustra l'argomento e riferisce che la Regione Lombardia, con una nota trasmessa nel 2024, aveva invitato i comuni della Lomellina a procedere alla nomina delle proprie commissioni per il paesaggio in vista dell'istituzione del nuovo applicativo regionale per il monitoraggio delle autorizzazioni paesaggistiche degli enti locali e quindi per potersi avvalere della procedura semplificata per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6 del D. Lgs 42/2004,

In vista della variante del PGT, si è ritenuto necessario cogliere l'invito di Regione Lombardia per l'istituzione della commissione per il paesaggio al fine di acquisire un parere tecnico-scientifico in merito agli interventi che possono avere un impatto sul paesaggio e quindi fondamentale per garantire che lo sviluppo del territorio avvenga in armonia con la tutela e la valorizzazione dello stesso.

Il regolamento riprende le linee guida dettate dalla Regione e stabilisce i criteri per la nomina dei componenti della commissione tecnico-scientifica, che avrà il compito di esprimere i pareri nelle procedure di autorizzazione paesaggistica e in altri procedimenti che riguardano la tutela del territorio, qualora si rendesse necessario. L'obiettivo è quello di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa e di semplificare gli adempimenti per gli enti locali poiché, in caso di necessità, la mancanza di una commissione interna comporterebbe l'utilizzo della commissione Provinciale con la conseguente dilatazione delle tempistiche oltre all'imputazione dei costi di istruttoria.

In questa seduta il consiglio è chiamato a discutere ed approvare il regolamento mentre i successivi adempimenti sono demandati ai Funzionari secondo le rispettive competenze.

Invernizzi Graziella, capogruppo del gruppo di minoranza "Sannazzaro Civica & Democratica" chiede chiarimenti su due aspetti relativi alla tempistica e alla procedura di nomina della Commissione.

Per il primo aspetto, rilevando che la nota della Regione risale al 2024, chiede le motivazioni per cui il punto viene portato all'approvazione consiliare solo nell'odierna seduta;

Per il secondo aspetto, poiché il regolamento disciplina la procedura per la nomina della commissione prevedendo che l'acquisizione delle candidature avvenga in seguito alla pubblicazione di un apposito avviso, chiede chiarimenti in merito all'avviso pubblicato all'albo pretorio comunale lo scorso 19 agosto, data antecedente l'adozione del regolamento, avente ad oggetto proprio l'acquisizione delle candidature per la nomina della commissione. Pur comprendendo che la scelta dei membri sia normativamente rimessa agli apparati tecnici in quanto relativa ad aspetti procedurali, chiede chiarimenti su tale divergenza e si domanda quale sia stata la base giuridica per l'emanazione dell'avviso.

Il Funzionario Responsabile Arch. Luca Venegoni, su invito del Sindaco, fornisce i richiesti chiarimenti facendo innanzitutto presente di aver assunto servizio alle dipendenze del Comune di Sannazzaro nel mese di agosto 2024 ed inoltre che la presenza della commissione paesaggistica non è un obbligo per questo Comune in quanto il territorio comunale non ha nessun tipo di vincolo paesaggistico; come ha spiegato bene il Sindaco, l'obiettivo della nomina di una commissione interna è innanzitutto quello di velocizzare e snellire le procedure per eventuali future necessità per le quali è prevista l'acquisizione di un parere in materia.

Sempre allo scopo di accelerare i tempi delle procedure, si è provveduto alla pubblicazione di un avviso redatto sulla base dei requisiti previsti dalle linee guida della Regione e recepiti nel regolamento, al fine di acquisire le candidature e le manifestazioni di interesse alla nomina da parte degli esperti esterni.

Dopo l'approvazione del regolamento si procederà alla nomina della commissione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che il Comune di Sannazzaro de' Burgondi è sprovvisto del Regolamento per l'istituzione e la disciplina della commissione per il paesaggio;

CONSIDERATO che l'art. 146 comma 6 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs n. 63/2008, prevede che le Regioni possono delegare l'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia;

DATO ATTO che:

- Regione Lombardia, con D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008, ha approvato i criteri per la verifica dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, criteri ulteriormente puntualizzati con la D.G.R. n. VIII/8139 del 01/10/2008, stabilendo che i Comuni si debbano conformare alle disposizioni nazionali e regionali inviando altresì documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari all'esercizio delle funzioni delegate;
- con l'art. 80 comma 9 della L.R. n. 12 del 15/03/2005, come sostituito dalla L.R. n. 38/2015 e successivamente modificato dalla L.R. n. 14/2016, la Regione ha previsto che "Le funzioni amministrative di cui al comma 1 (rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004) nonché di quelle di cui al comma 8 possono essere esercitate solamente dai Comuni e dalle Unioni di comuni, dalla Città metropolitana di Milano o dalle Province, dagli enti gestori di parco regionale e dalle Comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004";

DATO ATTO altresì che:

- l'articolo 4, comma 1sexies del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) stabilisce che «Il Governo, le Regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di Regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. ...omissis... Il Regolamento edilizio tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai Comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.”;
- con D.G.R. n. XI/695 del 24/10/2018, Regione Lombardia, sulla base dell'intesa tra il governo e le Regioni, ha recepito lo schema tipo del Regolamento edilizio e le definizioni tecniche uniformi e ha effettuato la ricognizione delle disposizioni normative in materia edilizia. La delibera fornisce le indicazioni utili per il necessario adeguamento dei Regolamenti edilizi comunali: prevede in particolare che i Comuni adeguino i propri Regolamenti edilizi entro 180 giorni dall'efficacia della stessa (ossia entro il 29 aprile 2019). Una volta decorso tale termine, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;
- il Comune di Sannazzaro de' Burgondi sta attualmente procedendo al processo di espletamento di variante del vigente PGT;

RICHIAMATA la D.G.R. XI/4348 del 21/02/2021 "Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004) e sostituzione delle d.g.r. VIII/7977 del 6 agosto 2008, d.g.r. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e d.g.r. VIII/8952 del 11 febbraio 2009”;

RITENUTO quindi, di dover istituire la Commissione per il paesaggio e le norme inerenti le modalità di costituzione, attribuzione e funzionamento della stessa, in linea con le indicazioni fornite da Regione ai Comuni, necessarie per garantire la differenziazione tra le attività di tutela paesaggistica e le funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia;

RITENUTO di demandare a successiva delibera della Giunta Comunale la nomina dei commissari e l'individuazione all'interno dell'ente di una struttura tecnica o una specifica professionalità cui attribuire la responsabilità tecnico amministrativa dei procedimenti di natura paesaggistica, in osservanza della D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008;

VISTO l'allegato Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il paesaggio comunale, ai sensi dell'art. 81, comma 1 della legge regionale 12/2005, predisposto dal Settore 3 – LL.PP., SERVIZI TECNOLOGICI E TERRITORIO a recepimento delle disposizioni regionali;

VISTI:

- il D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.P.R. n. 31 del 13/02/2017; - la L.R. n. 12 del 15/03/2005 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008, la D.G.R. n. VIII/8139 del 01/10/2008 e la D.G.R. XI/4348 del 21/02/2021;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ritenuto di non richiedere il parere di regolarità contabile in quanto il presente non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 10, votanti 10, favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le ragioni e le motivazioni espresse in premessa, l'allegato Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il paesaggio comunale, ai sensi dell'art. 81, comma 1 della L.R. n. 12 del 15/03/2005 e s.m.i., predisposto dal Settore 3 – LL.PP., SERVIZI TECNOLOGICI E TERRITORIO in recepimento delle disposizioni regionali, i cui contenuti sostituiscono quelli precedentemente approvati con Delibere di Consiglio Comunale n. 16 del 22/04/2009;
2. Di demandare al Settore 3 – LL.PP., SERVIZI TECNOLOGICI E TERRITORIO e alla Giunta gli atti necessari e conseguenti, volti alla nomina dei commissari ed al rinnovo della Commissione per il paesaggio, garantendo al contempo un'adeguata differenziazione tra le attività di tutela paesaggistica e quelle in materia di urbanistica ed edilizia ed individuando una struttura tecnica o una specifica professionalità cui attribuire la responsabilità tecnico amministrativa dei procedimenti di natura paesaggistica, in osservanza della D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008.

Successivamente, ritenuta l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 10, votanti 10, favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO
Numero 27 del 15-09-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M.I.

Il sottoscritto Responsabile della Struttura esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 – bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

data 16-09-2025

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
LL.PP., SERVIZI TECNOLOGICI E TERRITORIO
F.to Luca Venegoni



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. ROBERTO ZUCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Salvatrice Bellomo

~~~~~  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì **20-10-2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa Salvatrice Bellomo)

\*\*\*\*\*  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il 25-09-2025

Addì 20-10-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa Salvatrice Bellomo)

\*\*\*\*\*  
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 20-10-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott.ssa Salvatrice Bellomo)

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO COMUNALE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005**

## **ART. 1 - FINALITA'**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Sannazzaro de' Burgondi.

## **ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con DGR n. 7977 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.

## **ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente:
  - in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 ed all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
  - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;
  - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;
  - in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.
2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
  - sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
  - sui piani attuativi;
  - esame di impatto paesistico dei progetti, secondo le norme della parte IV (art. 25 e seguenti) del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
  - tutte le pratiche edilizie che l'ufficio tecnico o l'Amministrazione Comunale intenderanno sottoporre al parere della Commissione.

I progetti delle opere pubbliche, redatti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono sottoposti alle valutazioni della Commissione per il paesaggio esclusivamente nei casi in cui ciò venga espressamente richiesto dagli organi dell'Amministrazione Comunale o nei casi di obbligo di parere ai fini dell'autorizzazione paesistica.

## **ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è composta da 3 membri, il Presidente e due esperti, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I membri della Commissione, compreso il Presidente, debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum.
3. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea in una delle materie sopraindicate e di abilitazione all'esercizio della professione, ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
4. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per la acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.
5. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché i diplomati in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio

e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per il paesaggio), attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare da curriculum individuale presentato al comune.

6. I candidati devono possedere:

- se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
- se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;

#### **ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'**

1. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dal Sindaco sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.
2. Con l'atto di nomina della Commissione Paesaggio viene anche designato il Presidente e indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
4. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia e urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).
5. Il rinnovo dei componenti la Commissione Paesaggio, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato dal Sindaco a seguito di avviso pubblico e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

#### **ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno 15 giorni prima della seduta.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a cinque giorni.

#### **ART. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI**

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della Commissione.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso. Di ciò deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

#### **ART. 8 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE**

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispose la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi ed il parere espresso.



4. Il verbale, che dovrà anche riportare le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è sottoscritto almeno dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

#### **ART. 9 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e che garantisca il rispetto dei termini di legge prescritti.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

#### **ART. 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
  - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
  - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nei PGT comunali.

#### **ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI**

1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
2. La Commissione può operare solo a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all'Ente della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di conferma dell'idoneità, potrà continuare ad operare la precedente Commissione Paesaggio.
3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive della Commissione, o a 4 sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti o dalla graduatoria degli idonei stilata a seguito di acquisizione delle candidature, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, dei componenti sostituiti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

#### **ART. 12 - INDENNITA' E RIMBORSI**

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza.